	= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =	
	OGGETTO: contratto di appalto Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del	
]	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di manutenzione	
(	degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità	
	2023 – 2025 negli Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana	
(	di Roma Capitale -SETTORE NORD.	
(	CIG: 9497344035	
	Repertorio n. 12457	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno Duemilaventiquattro il giorno Cinque del mese di Settembre in	
	Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta	
1	n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale	
	Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città	
1	metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse	
(	dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.	
	267, sono personalmente comparsi i Signori:	
	1) Ing. Giuseppe CATALDI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato	
1	per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di	
]	Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma	
(	Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana	
(	di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale	
1	n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, giusta	
	delega in atti protocollo n. CMRC 2024-0144280 del 02.09.2024 a firma del	
	Direttore del Dipartimento I Ing.Claudio Dello Vicario.	
	2) Sig. Gian Carlo PISSI, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
economico G.P.C. srl, Mandataria con quota del 43% con sede in Roma,	
via Agostino Richelmy n. 30- C.F. 08023521001, iscritta al Registro delle	
Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 26.05.2004 al REA n. RM -	
1068462, come da documento n. T 567335120 del 12.07.2024, acquisito	
d'ufficio, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra lo stesso operatore	
economico ed i seguenti operatori economici: L.G.R. APPALTI s.r.l.,	
Mandante con quota del 29%, con sede in Roma via Piazza Gentile da	
Fabriano n. 15 – C.F.: 08515201005, iscritta al Registro delle Imprese della	
C.C.I.A.A. di Roma in data 17.05.2005 al REA n. RM-1099591 come da	
documento n. T 567334470 del 12.07.2024 acquisito d'ufficio, MAIORANA	
COSTRUZIONI EDILI S.r.l., Mandante con quota del 28 %, con sede in	
Roma via Antonio De Viti n. 50 – C.F.: 09586281009, iscritta al Registro delle	
Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 24.07.2007 al REA n. RM-1174139	
come da documento n. T 567339380 del 12.07.2024 acquisito d'ufficio,	
formalizzato dopo la gara a norma dell'art. 45 e art. 48 del D.Lgs. 50/16, giusta	
atto in data 17.07.2024 a rogito del Dott. Gianfranco Capocasale Notaio in	
Civitavecchia rep. 11086 racc. n. 7833, registrato all'Agenzia delle Entrate	
di Civitavecchia in data 18.07.2024 n. 2581 Serie 1T, allegato al presente	
contratto (Allegato n.1).	
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
io Ufficiale Rogante sono certo	
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante	
non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge	
16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246	

## PREMESSO

IKEMESSO	
- che con determinazione dirigenziale n. 4268 del 30.12.2022, come rettificata	
con determinazione dirigenziale n. 388 del 10.02.2023, del Servizio n. 4 del	
Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo	
di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento	
nonchè le modalità di affidamento tramite Accordo Quadro, ex art. 54 comma	
3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico relativo relativo ai	
lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti	
elevatori annualità 2023 – 2025 negli Edifici scolastici di pertinenza della	
Città metropolitana di Roma Capitale -SETTORE NORD, dell'importo di	
€ 3.520.725,27 soggetto a ribasso oltre ad € 124.274,73 per oneri della	
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'Accordo	
Quadro pari ad € <b>3.645.000,00</b> oltre IVA	
- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,	
l'importo indicato dell'Accordo Quadro, pari ad € 3.645.000,00 IVA esclusa,	
rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è	
obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo, non è	
previsto un importo minimo garantito;	
- che con la medesima Determinazione n.4268/2022, inoltre, è stato approvato	
il Bando, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto,	
concernente l'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54	
co.3 del D.Lgs.50/16, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.	
60 del D. Lgs.50/16 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,	
sull'elenco prezzi, individuato con valutazione di congruità delle offerte, ai	
sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del citato decreto, con esclusione automatica,	

relativamente ai lavori suindicati;	
- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato	
effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale	
Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità	
telematica;	
- che nella procedura aperta esperita il giorno 09.03.2023, come risultante dal	
verbale di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un ribasso	
del 30,94830% da applicare ad ogni contratto attuativo, con costi della	
manodopera per l'espletamento delle prestazioni pari ad € 944.800,00	
l'operatore economico G.P.C. S.r.l., Mandataria con quota del 43%, con	
sede in Roma, via Agostino Richelmy n. 30- C.F. 08023521001, in R.T.I. con	
l'operatore economico L.G.R. APPALTI S.r.l., Mandante con quota del	
29%, con sede in Roma via Piazza Gentile da Fabriano n. 15 – C.F.:	
08515201005 e l'operatore economico MAIORANA COSTRUZIONI	
EDILI. S.r.l., Mandante con quota del 28%, con sede in Roma via Antonio	
De Viti n. 50 - C.F.: 0958628100, che nel prosieguo di questo atto sarà	
chiamato semplicemente Operatore economico;	
- che in data 06.03.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di	
Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città	
metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (Allegato n.2);	
- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi	
dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti	
di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi	
di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio	

avecasive alle accessione del some ste di levene	
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;	
 - che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città	
 Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del	
presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;	
- che, con determinazione dirigenziale n. 860 del 20.03.2023 del Servizio 3 del	
Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di	
aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara,	
al predetto Operatore economico;	
- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio	
interessato al presente contratto dichiara che:	
a) con nota del 21.03.2023 Registro di Sistema n. PI022999-23 tramite	
Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di	
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei	
contratti pubblici;	
b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con	
contestuale domanda cautelare;	
c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta	
stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;	
- che il Geom. Luigi Paoletti, funzionario tecnico del Servizio 3 del	
Dipartimento I, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota	
prot. n. CMRC-2024-0011289 del 19.01.2024 ha dichiarato, ex art.32 comma	
7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte	
dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del	
citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7,	
l'aggiudicazione è divenuta efficace;	

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del	
Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;	
- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 4 Dipartimento I n. 1227	
del 21/04/2023, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse	
dall'Operatore economico, al fine di avviare con urgenza il Contratto	
Applicativo n.1, per la durata di 4 mesi, è stata impegnata la somma di	
€ 199.168,56 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 30,94830%	
inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA, per l'affidamento dell'avvio	
dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro;	
- che in data 30.05.2023 è stato sottoscritto dal Sig. Gian Carlo Pissi	
rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dei lavori Geom. Gian	
Piero Pietrini dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Luigi Paoletti	
il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 del	
D.Lgs.50/16 e ss. mm.ii;	
-che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva	
INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico, conservati in atti:	
- G.P.C.srl rilasciato dall'INAIL n. 44566492 di protocollo con scadenza	
09.11.2024;	
- L.G.R.APPALTI srl rilasciato dall'INAIL n.45151133 di protocollo con	
scadenza 27.12.2024;	
- MAIORANA COSTRUZIONI EDILI srl rilasciato dall'INAIL n.	
43932767 di protocollo con scadenza 27.09.2024;	
- che è stata acquisita, per l'operatore economico L.G.R. APPALTI s.r.l., la	
comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema	
informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 15.04.2024 prot. n.	

PR_RMUTG_Ingresso_0147951_20240415 dalla quale risulta che, a carico	
del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del	
D.Lgs.159/2011, NON SUSSISTONO le cause di decadenza di sospensione	
o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11;	
- che è stata acquisita, per l'operatore economico MAIORANA	
COSTRUZIONI EDILI Srl, la comunicazione antimafia, ex art.87 del	
D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di	
Roma in data 17.04.2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0151193_20240416	
dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei	
relativi soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs.159/2011, NON SUSSISTONO le	
cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del	
D.lgs.159/11	
- che è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria provvisoria, per	
l'operatore economico <b>G.P.C. s.r.l.</b> , ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite	
il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 16.04.2024	
prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0151169_20240416-, ex art.91 del	
D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore	
economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, NON	
SUSSISTONO le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui	
all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia;	
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot.	
n.CMRC 0133618 del 02.08.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla	
comunicazione antimafia liberatoria provvisoria riferita all'operatore	
 economico G.P.C.srl e non essendo pervenuta alcuna comunicazione	
interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs	

159/11.
CIO' PREMESSO
fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali
I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,
la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano
l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,
della L.16/02/1913 n.89.
Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti
La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico
 equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione
anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme
regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città
Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del
Dipartimento I Ing.Giuseppe CATALDI, concede in appalto all'Operatore
economico, che, a mezzo del Signor Gian Carlo PISSI accetta, l'esecuzione
dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti antincendio,
antintrusione e impianti elevatori annualità 2023 – 2025 negli Edifici
scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale -
SETTORE NORD.
- Art.3- Documentazione allegata al contratto
Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte
del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4268 del
30.12.2022:
a) capitolato speciale di appalto;

b) elenco prezzi:	
c) relazione tecnica;	
d) piano di sicurezza coordinamento	
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), (Allegati n. 3, 4, 5, 6,) unitamente	
all'Offerta Economica (Allegato n.7) costituiscono, pertanto, un corpo unico	
con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono	
firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana	
nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del	
presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato	
Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19	
aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli e il	
Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze.	
Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro	
L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € 3.645.000,00 (euro	
tremilioniseicentoquarantacinque/00) oltre IVA. La Città Metropolitana si	
riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore Economico	
fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Si da atto	
che la minore spesa , determinata aulla bese del ribasso offerto in sede di gara,	
non modifica l'importo dell'Accordo Quadro in oggetto ma ha solo la funzione	
 di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente,	
di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente,	
di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo operatore economico mediante contratti applicativi fino	
di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo operatore economico mediante contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro posto a base di gara.	
di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo operatore economico mediante contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro posto a base di gara.  Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione	
di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo operatore economico mediante contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro posto a base di gara.  Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo	

economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad	
€ 3.645.000,00, esclusa IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale	
la Città Metropolitana <b>non è obbligata</b> a ordinare lavori/prestazioni fino alla	
concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere	
 alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori, previsti	
nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi,	
dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto	
all'ammontare massimo del presente contratto. Con Determinazione	
Dirigenziale del Servizio 4 Dipartimento 1 n. 1227 del 20104/2023, da citare	
obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore Economico,	
al fine di avviare con urgenza il Contratto Applicativo n. 1, per la durata di 4	
mesi, è stata impegnata la somma di € 199.168,56 inclusi oneri della sicurezza	
al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 30,94830% oltre IVA.	
L'ammontare del presente contratto è di € 3.645.000,00 IVA esclusa. Il costo	
della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 944.800,00.	
Art.5- Polizza fidejussoria definitiva	
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore	
economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante	
polizza fidejussoria n. 2023/13/6655676 rilasciata dalla ITALIANA	
ASSICURAZIONI - Agenzia 721 COMMENDA DI RENDE in data	
29.05.2023 per l'importo di € 610.853,00. La polizza fidejussoria prevede	
quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore	
economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 e della	
certificazione ambientale ISO 14001:2015: - G.P.C. Srl certificato n.	
IT327688 rilasciato da BUREAU VERITAS ITALIA spa avente scadenza il	

16.01.2027 e certificato n. IT313466 rilasciato da BUREAU VERITAS	
ITALIA spa avente scadenza il 13.02.2025, - L.G.R. APPALTI Srl certificato	
n. IT327742 rilasciato da BUREAU VERITAS ITALIA spa avente scadenza il	
16.01.2027 e certificato n. IT326794 rilasciato da BUREAU VERITAS	
ITALIA spa avente scadenza il 16.11.2026,- MAIORANA COSTRUZIONI	
EDILI Srl certificato n. QMS-1336/A rilasciato CERT INTERNATIONAL	
avente scadenza il 27.03.2027 e certificato n. EMS-1113/A rilasciato CERT	
INTERNATIONAL avente scadenza il 01.08.2026, pertanto usufruisce della	
riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della	
 cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93,	
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città	
Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico	
dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,	
qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del	
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)	
A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,	
l'Opeartore economico ha sottoscritto con la SACE ASSICURAZIONI-	
Agenzia di Milano la polizza n. 1698.00.33.33040756 rilasciata in data	
23.05.2023	
Art.7- Validità polizze	
Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate,	
come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono	
conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M. n.123/2004. In	
tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore	

 economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio	
carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di	
sinistro	
Art.8- Tempi di di durata dell'Accordo quadro e penali	
Il tempo di durata dell'Accordo quadro è pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla	
data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto	
riserva di legge il giorno 30/05/2023 L'Operatore economico accetta di	
eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni	
che saranno impartite dalla Direzione Lavori. I lavori da eseguire saranno	
ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite Contratti	
Applicativi, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come	
prescritto all'art.14 del C.S.A., dovranno di regola prevedere:	
a) l'oggetto degli interventi da eseguire.	
b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali	
forniture in opera;	
c) i luoghi interessati dagli interventi;	
d) l'importo degli interventi del singolo contratto applicativo al netto del	
ribasso d'asta offerto;	
e) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;	
f) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo;	
g) i documenti previsti per la sicurezza	
I lavori dei Contratti Applicativi sono dettagliatamente descritti all'art.15 del	
C.S.A. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito	
 dall'art. 18 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile	

Art.9 – Modalità di liquidazione	
A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del	
Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i	
pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città	
Metropolitana.	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione	
L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente	
dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge	
n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico	
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in	
forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come	
modificata dalla legge n.217/2010	
Art.11- Anticipazione e pagamenti	
L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e	
ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come	
prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria	
bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 23 del C.S.A. La Città	
Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di	
pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta	
all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale	
 che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle	
diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere	
apportate all'originario progetto	

Art.12- Determinazione dei prezzi	
Trova applicazione l'art. 28 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in	
materia.	
Art.13- Subappalto	
Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 49, 50 e 51 del	
Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e	
precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive	
competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri	
nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016 L'Operatore economico, in sede di offerta, ha	
dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti	
lavorazioni: opere che rientrano nella CATEGORIA OG11 (OS3), opere che	
rientrano nella CATEGORIA OS4 al 100%, opere che rientrano nella	
CATEGORIA OS5 al 100%, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e	
ss.mm.ii	
Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di	
Sicurezza	
L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e	
Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover	
formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il	
Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni	
tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal	
Direttore dei Lavori	
Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni	
del Capitolato Speciale d'Appalto	

 Art.16 - Inadempienze contrattuali	
Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti	
 che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni	
 stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico	
deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto	
 può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso	
 di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico.	
 In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e	
 le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico	
Art.17- Divieto di cessione del contratto-	
E' vietata la cessione del presente contratto.	
Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione	
L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto	
attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche	
in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città	
Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare	
al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad	
utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione	
dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze	
riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si	
impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione	
dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali	
lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre	
imprese affidatarieL'Operatore economico, che occupi un numero di	
dipendenti pari o superiore a quindici ai sensi del comma 3bis dell'art.47 della	

L.108/2021, entro SEI MESI dalla stipula del presente contratto, è tenuto a	
consegnare al Responsabile Unico del Procedimento una relazione di genere	
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni	
e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione	
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri	
fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei	
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione	
effettivamente corrisposta; tale relazione deve essere tramessa alle	
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale	
di parità. L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o	
superiore a quindici sensi del comma 3bis dell'art.47 della L.108/2021, è	
tenuto, altresì, a consegnare, nel predetto termine, al Responsabile Unico del	
Procedimento la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,	
n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla	
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico	
nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale	
relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.	
L'Operatore economico assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno	
al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per	
la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione	
giovanile sia all'occupazione femminile. Per l'inadempimento dell'Operatore	
economico a ciascuno degli obblighi di cui ai precedenti due capoversi sarà	
applicata una penale nei limiti dell'importo complessivo previsto dall'articolo	
50, comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.	
108/2021.	

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale	
Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto,	
l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme	
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle	
imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in	
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si	
obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la	
scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi	
 vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni	
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o	
artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da	
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale	
Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
L'Operatore economico è responsabile dell' assolvimento di tutti gli	
obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei	
confronti dei dipendenti	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2	
e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del	
presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la	
sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben	
1	
conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi	
conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato	
corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato	

 La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa	
 l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,	
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del	
Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, prima	
dell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, ha designato responsabile del	
trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse	
all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico, ai sensi	
dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e	
art.28 del Regolamento UE n.679/2016.	
Art. 23 - Recesso	
La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi	
dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti	
comunicazioni antimafia acquisite, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il	
sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma:	
-prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0147951_20240415 in data 15.04.2024, per	
l'operatore economico L.G.R. APPALTI. Srl;	
- prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0151193_20240416 in data 17.04.2024 per	
l'operatore economico MAIORANA COSTRUZIONI EDILI srl;	
-informazione antimafia <b>liberatoria provvisoria</b> prot. n.	
PR_RMUTG_Ingresso_0151169_20240416 in data 16.04.2024 per l'operatore	
economico G.P.C. srl, siano accertate cause ostative	
Art.24- Spese, imposte e tasse	
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i	
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico	

dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme	
occorrentiGli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo	
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,	
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle	
Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione	
dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.	
131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità	
previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014	
Art.25- Riferimenti normativi	
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale	
d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme	
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme	
contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,	
nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei	
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49	
del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano	
contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le	
disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale	
d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto	
precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.	
Art.26 – Foro competente	
Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore	
economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via Agostino	
Richelmy n. 30Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono	

il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria	
ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di RomaIl presente	
contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me	
Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano,	
a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono	
unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene	
attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Gian Carlo PISSI	
IL DIRIGENTE: firmato Giuseppe CATALDI	
IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara	
espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni	
seguenti del presente contratto:	
Art.8- Tempi di esecuzione e penali	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione	
Art.13- Subappalto	
Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
Art.16- Inadempienze contrattuali	
Art.17- Divieto di cessione del contratto-	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Art.23- Recesso	
Art.26– Foro competente	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Gian Carlo PISSI.	
Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in	
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.	